

ORDINANZA SINDACALE N 75 DEL 13 agosto 2014

disciplina vendita e consumo di bevande su tutto il territorio comunale e norme di sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Comune di Pietrasanta il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche è stato in questi anni oggetto di osservazione e monitoraggio ed è stato contrastato con specifici provvedimenti anche mediante installazione di telecamere in alcune parti del territorio;
- a seguito di riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia è stato rilevato che si registrano nel territorio manifestazioni di degrado urbano quali episodi di aggressività, di danneggiamento dell'arredo urbano e del patrimonio privato, comportamenti incivili anche a danno del patrimonio artistico, nonché schiamazzi e comunque disturbo della quiete pubblica;
- tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di alimenti e bevande, sia integri che in frantumi, di rifiuti ed altri oggetti che possono creare pericolo ai cittadini che si trovano a fruire degli spazi pubblici;
- la situazione è collegata alla vendita, in particolare per asporto, di bevande alcoliche, praticata, a titolo esemplificativo, da numerosi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, discoteche, circoli, attività similari presenti nel territorio aperti nelle ore serali e notturne;
- si ritiene pertanto di intervenire per arginare il fenomeno adottando provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza urbana;
- sarà comunque perseguita, da parte delle Forze di Polizia, la trasgressione e l'inosservanza delle regole di civile convivenza anche a carico dei gestori delle attività medesime, qualora si configuri una loro responsabilità;

Considerato che:

- manifestazioni di degrado urbano, comportamenti incivili, nonché schiamazzi e comunque disturbo della quiete pubblica sono indipendenti dalla stagionalità e ciò induce alla emissione dei divieti e delle limitazioni per un tempo sufficientemente lungo da determinare modifiche significative nelle abitudini e negli stili di consumo e da rendere efficaci buone pratiche atte ad arginare il fenomeno;
- il Comune ritiene conseguentemente di adottare un provvedimento preventivo strutturale e duraturo, rispetto alle ordinanze contingibili ed urgenti, avvalendosi della potestà concessa dalla Legge;
- seppur gli episodi di degrado siano stati segnalati prevalentemente nel Centro Storico e nell'area della Marina, la contiguità con queste zone con le altre parti del territorio induce a emettere un provvedimento che interessi tutto il territorio comunale;
- le predette condotte determinano lo scadimento della qualità urbana, impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e privato e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete;
- il Codice del Commercio, Legge regionale n. 28/2005 ed in particolare il comma 3 dell'art 15 bis nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa ed il comma 4 dell'art. 42 per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, prevedono che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche possa essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

Ritenute prevalenti le ragioni di pubblico interesse alla tutela della salute pubblica, del decoro, della vivibilità urbana, della sicurezza e igiene, rispetto ad una parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale che una riduzione di orario può comportare;

Ritenuto pertanto opportuna l'emanazione di un provvedimento che

- disciplini alcune azioni riferite in particolare alla somministrazione di bevande e prevedendo sanzioni che riducano l'orario di vendita e somministrazione, tali da prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere dei fenomeni sopra descritti, incidendo il meno possibile sui diritti delle imprese esercenti le attività di commercio;
- vieti l'abbandono di qualunque contenitore vuoto, specialmente in vetro, di bevande, alimenti o altro genere che possano creare pericolo ai fruitori degli spazi pubblici e/o di uso pubblico;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1993, recante nuovo Codice della strada;

Vista la Legge quadro in materia di alcol n. 125/2001;

Visto R.D. 18-6-1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza **la**

Vista .L.R. 28 dicembre 2000, 81 (*disposizioni in materia di sanzioni amministrative*);

Vista la legge regionale 28/2005 Codice del Commercio;

Visto l'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 "*sanzioni amministrative*";

Vista la L. 24-11-1981 n. 689 *Modifiche al sistema penale*;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali, Dlgs 267/2000 in merito alle competenze del sindaco

ORDINA

È fatto divieto:

a) a chiunque **di abbandonare** in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande, in particolar modo di vetri, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso in cui il trasgressore sia collegabile, quale cliente, all'esercizio di un'attività produttiva, sarà perseguita la trasgressione o inosservanza anche a carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità;

b) ai gestori dell'attività **di vendere per asporto** alimenti e bevande in contenitori e recipienti di vetro o metallo dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Oltre tale orario è consentito inoltre somministrare alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo a condizione che il gestore provveda, con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati nei tavoli;

E' fatto obbligo ai gestori delle attività:

c) **di strutturare** i locali dove si svolge l'attività in modo tale da non consentire ai suoni e rumori di essere uditi dall'esterno;

Alle violazioni di cui sopra, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicano i disposti dell'art. 7 bis DL267/2000. Gli importi delle sanzioni per le violazioni sono definiti, con ogni effetto liberatorio, nella misura ridotta di

-violazione disposti lettera a) **euro 80,00**;

-violazione disposti lettera b) **euro 150,00**;

-violazione disposti lettera c) **euro 100,00** nel caso di 1[^] violazione, di **euro 200,00** nel caso di 2[^] violazione, di **euro 500,00** dalla 3[^] violazione, commesse nell'arco di dodici mesi.

-All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la

causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi. L'omissione di tali adempimenti costituisce nuova violazione alla presente ordinanza.

-Nel caso in cui l'Amministrazione comunale debba procedere al ripristino dei luoghi provvederà con spese a carico dei trasgressori.

DISPONE

-il Sindaco per motivate esigenze di interesse pubblico e sicurezza urbana, sulla base dei rapporti degli Organi preposti al controllo, risulti che l'attività dei singoli pubblici esercizi nelle ore notturne abbia provocato, o direttamente o per effetto della presenza entro il locale o sulla pubblica via di avventori, disturbo alla quiete pubblica e quindi alla possibilità di riposo dei cittadini stabilmente o provvisoriamente residenti e all'esercizio delle ordinarie funzioni connaturate al convivere civile in quella zona (es. circolazione, uso parcheggi, ecc.) disporrà **la limitazione dell'attività** alla fascia oraria ore 6,00 – 24,00;

-**alla inosservanza delle limitazioni di orario di cui sopra**, (violazione della fascia oraria assegnata) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicano:

1) i disposti dell'art. 7 bis DL267/2000 come di seguito stabilito:

- a) **euro 100,00** nel caso di 1^a violazione,
- b) **euro 200,00** nel caso di 2^a violazione,
- c) **euro 500,00** dalla 3^a violazione compresa, commesse nell'arco di dodici mesi;

2) le sanzioni accessorie di cui all'art 17 quater del T.U.L.P.S.(R.D.n.773/1931) nel modo seguente:

- a) alla prima violazione: sospensione dell'attività per un giorno;
- b) alla seconda violazione: sospensione dell'attività per tre giorni;
- c) dalla terza violazione: sospensione dell'attività per cinque giorni;

Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui sopra, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi tre anni.

DISPONE INOLTRE

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione stessa;

Deve intendersi abrogata ogni precedente disposizione comunale incompatibile con il presente provvedimento ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia;

il divieto **non si applica**:

-alla vendita finalizzata al consumo sul posto per gli esercizi abilitati a tale modalità di vendita, purché il consumo avvenga interamente all'interno del locale e delle aree esterne autorizzate, con l'obbligo per i gestori di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati nei tavoli;

-alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata, nei limiti previsti dalla legislazione, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;

-al consumo effettuato, all'interno degli stabilimenti balneari e delle strutture turistico ricettive, regolarmente abilitate alla somministrazione interna da parte dei propri clienti, nella accezione più ampia prevista dalla vigente normativa, nonché tramite il servizio frigo bar in camera;

INFORMA

-e' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

-contro il presente atto può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:

- entro 60 giorni al TAR competente per territorio
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971

R I C O R D A C H E

permangono i seguenti divieti:

-di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto dall'art 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, "*Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*";

-di somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto dall'art 49, c. 3, della L.R. 28 del 7 febbraio 2005;

-per i titolari e gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli art 4, c.1. Lettera d), e 7 del Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998, **di vendita per asporto** di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6,00 previsto dal D.L. n.117 del 3 agosto 2007 e dalla L. 120/2010;

-di somministrare o vendere bevande alcoliche ai minori: legge quadro in materia di alcol n. 125/2001; D.L. n.158/2012;

-di somministrare o vendere bevande alcoliche ai minori o a infermi di mente: art 689 del Codice penale;

-per somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per tutti i pubblici esercizi dalle ore 3,00 alle ore 6,00 salvo la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto-Legge 120/2010;

R I C O R D A I N O L T R E

- I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20.

-i titolari e gestori di locali dove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, e che proseguono l'attività oltre le ore 24,00, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

-a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

-b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,50 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

-si intende per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e **per bevanda superalcolica** ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 21 gradi di alcol (L.125/2001);

D I S P O N E

-di dare la massima pubblicità al presente provvedimento anche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sulla rete internet e mediante diffusione ad associazioni di categoria e diretti interessati;

-la trasmissione, via telematica, per quanto di competenza, di copia del presente atto a Prefettura di Lucca, Comando di Polizia Municipale, Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, Capitaneria di Porto di Viareggio, Dipartimento Arpat – Servizio Locale Versilia, Provincia di Lucca, ASL 12 , Comando Stazione CC Pietrasanta, Comando Stazione CC Marina di Pietrasanta; Polizia di Stato Commissariato di Forte dei Marmi, al Comando Compagnia GdF di Viareggio;

-le forze di polizia sono incaricate della vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza e alla applicazione delle relative sanzioni.

I N F O R M A

- **contro il presente atto** può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:

-entro 60 giorni al TAR competente per territorio

-entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971

- responsabile del procedimento è Giuliano Guicciardi con sede in via Martiri di S. Anna n.10 tel. 0584 – 795340.

-

Dott. Domenico LOMBARDI